



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 2/26

30 GENNAIO 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- letti i Referti Arbitrali

Pervenuti presso questo ufficio in data **26/1/26**

Nei confronti di: **(omissis)**

Qualità: **tecnico**

Società di tesseramento: **(omissis)**

Gare:

- **II Prova Nazionale Cadetti fioretto maschile,**
- **II Prova Nazionale Giovani fioretto maschile,**
- **II Prova Nazionale Assoluti fioretto maschile**

Data: **23, 24 e 25 Gennaio 2026**

Luogo: **Brescia**

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato è pervenuta a questo ufficio la memoria difensiva a firma del Maestro **(omissis)**;
- ritenuto che i rilievi arbitrali attengono a tre diverse giornate di gara e che le difese rappresentate appaiono riferirsi solo agli eventi occorsi in data 23/01/2026 in occasione della Prova Cadetti, mentre nulla si dice in proposito delle ulteriori infrazioni contestate in occasione della Gara categoria Giovani del 24/01/2026 e di quella categoria Assoluti del 25/01/2026;
- ritenuto il tecnico è stato sanzionato con ben tre cartellini gialli che, cumulandosi con il quarto già ricevuto in occasione della I Prova Nazionale Giovani FIORETTO del 21/11/2025 in Roma, hanno determinato l'applicabilità del procedimento previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 5 e 48-bis, comma 4.1. del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art. T 170 3.4 del Regolamento Tecnico FIE;
- ritenuto altresì che i comportamenti assunti dal tecnico meritino di essere sanzionati in quanto non rispondenti alle previsioni regolamentari e comportamentali da tenersi in gara;



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherna.it

- considerato che la condotta, consistita nelle reiterate interruzioni degli assalti avvenute peraltro in tre giornate consecutive ed in occasione di tre distinte prove, non può essere giustificata alla luce delle considerazioni difensive che attengono ad uno solo dei tre episodi e che peraltro, pur se fondate sulle ragioni esposte dal tecnico, meritavano altro tipo di formale contestazione, non essendo ammessa invece l'interruzione dell'assalto ovvero le altre considerazioni riportate nei referti arbitrali;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina al tecnico (**omissis**) la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara da scontarsi nella qualità di tecnico indipendentemente dalla specialità, ai sensi dell'art. 48-bis comma 4.1 in occasione della prima gara utile di calendario federale alla quale il tecnico abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Crati